



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche
Attive e Passive del Lavoro
Il Direttore Generale

A

Coordinamento delle Regioni
c.a. Dott. Paolo Baldi

Autorità di Gestione FSE delle Regioni
e delle Province autonome

p.c.

MLPS – DGPSL
c.a. Dott.ssa Grazia Strano

ITALIA LAVORO
c.a. Dott. Paolo Reboani
c.a. Dott. Mauro Tringali

ISFOL
c.a. Prof. Pietro Antonio Varesi
c.a. dott.ssa Paola Nicastro

Oggetto: Riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della YEI.

Con la presente si intende fornire un riscontro alle questioni applicative per l’attuazione del PON YEI sottoposte a codesto Ministero dal Coordinamento delle Regioni con mail del 3 e del 9 giugno u.s. e dalla Regione Lombardia a seguito della riunione bilaterale che ha avuto luogo il 4 giugno u.s. Si forniscono, inoltre, chiarimenti in merito alla misura Servizio Civile alla luce degli elementi emersi nel corso della riunione con il Dipartimento per la Gioventù che ha avuto luogo il 18 giugno u.s. Il documento tiene conto anche degli esiti della riunione plenaria del 26 giugno u.s.

1 Definizione giuridica dei destinatari

Come indicato nel documento “Indicatori del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” trasmesso in allegato alla Convenzione lo scorso 04/04/2014, per destinatari si intendono gli individui presi in carico, che hanno sottoscritto un patto di servizio, a cui viene proposta una misura di supporto per l’integrazione nel mercato del lavoro (ovvero una delle misure da 2 a 9). Si evidenzia che la “presa in carico” del soggetto va effettuata secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., in coerenza con le linee guida approvate in Conferenza Unificata 5 dicembre 2013 e delle relative normative regionali.

1.1 Studenti

Gli studenti (di percorsi scolastici, formativi o universitari) non sono ammissibili alla Garanzia Giovani. Il target previsto dalla GG è relativo ai giovani compresi tra i 15 e i 29 anni residenti nelle regioni italiane ammissibili alla YEI (ivi comprese le regioni ammissibili per la flessibilità concessa ex art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013) che, usciti dal sistema scolastico o formativo, non trovano collocazione nel mercato del lavoro.

Al momento dell'accesso alla Garanzia Giovani, i giovani devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni, al momento della registrazione al portale nazionale o regionale: possono accedere alla Garanzia i giovani che hanno compiuto il 15° anno e fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età;
- non aver in essere nessun contratto di lavoro;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione.

Il requisito dell'età verrà verificato a livello di funzionalità dal portale Garanzia Giovani (si veda a tal fine il punto 2.1), mentre gli altri due requisiti devono essere dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa sensi del DPR 445/2000 al momento della presa in carico

1.2 Residenza

In merito allo status di residente, la Commissione europea ha chiarito che la residenza di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive e dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente. Pertanto non è possibile escludere i giovani NEET che detengono la cittadinanza di un altro Stato Membro e che allo stesso tempo risiedono ufficialmente in una Regione Italiana individuata nell'ambito del Programma YEI: tale esclusione non sarebbe in linea con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

1.3 Rifugiati e richiedenti asilo

Riguardo al caso specifico dei rifugiati e dei richiedenti asilo, come suggerito dalla Commissione, essi possono ricevere il sostegno del Fondo Sociale Europeo (e quindi del Programma YEI) solo a condizione che essi abbiano acquisito lo status di migrante legale in conformità alle norme nazionali che consente loro di partecipare al mercato del lavoro.

È opportuno ricordare che il diritto al lavoro può essere esercitato dai richiedenti asilo solo dopo sei mesi di permanenza sul territorio nazionale senza che sia intervenuta la decisione sulla domanda di asilo (ovvero il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo non può lavorare per i primi 6 mesi). Nel caso in cui la Commissione territoriale neghi il riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria è necessario interrompere il rapporto di lavoro con il richiedente asilo.

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:

- a) l'art. 7 decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 enuncia che i richiedenti asilo sono autorizzati a permanere sul territorio nazionale durante l'esame della domanda e fino alla definizione della procedura relativa al riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- b) l'art. 11 del Decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005 che prevede che "Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso

di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”.

1.4 I giovani NEET con disabilità

Nel caso in cui il giovane disabile sia in possesso dei requisiti previsti per l'ammissibilità alla YEI, è consentito l'accesso a tutte le misure del Programma.

A riguardo si evidenzia tuttavia che il bonus occupazionale e l'indennità di tirocinio, di cui alla scheda 9 e 5, saranno riconosciuti esclusivamente per le assunzioni o tirocini al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla L. 68/1999, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012 che afferma che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

2 Portale Garanzia Giovani

2.1 Flussi informativi relativi ai destinatari

Sul portale nazionale verranno pubblicate le informazioni relative ai giovani NEET ammessi a Garanzia Giovani. A livello di funzionalità il portale (come già fa) può verificare il requisito dell'età attraverso il codice fiscale e non permettere l'adesione per coloro che sono fuori target. Questo è un requisito degli standard e tale controllo deve essere implementato anche nei sistemi regionali in modo da non inviare in cooperazione adesioni riguardanti soggetti di età non compresa nel range 15÷29.

Con riferimento all'accesso alle anagrafi degli studenti e degli universitari, si conferma l'opportunità di tale integrazione, più volte percorsa dalla DG PSL ma di complessa realizzazione per alcune problematiche legate al trattamento dei dati. Si fa riserva di informare di eventuali sviluppi operativi

2.2 Modalità di annullamento dell'adesione

La dichiarazione di adesione al programma è sempre annullabile. Tale annullamento comporta il venir meno della condizione di disoccupazione ex D.Lgs. 181/2000. Verranno definite modalità informatizzate per l'annullamento di tale adesione.

3 Accompagnamento al lavoro (scheda 3)

Con riferimento alla riconoscibilità alle agenzie per il lavoro delle somme previste dalla scheda 3 in relazione alla attività di “accompagnamento al lavoro” occorre specificare che tale attività si riferisce a fattispecie propedeutiche e di accompagnamento alla ricerca di una occupazione che si siano concretizzate in un esito positivo.

Tale azione può evidentemente sfociare, nel caso di agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività (art. 4, comma 1, lettera a, D.Lgs. 276/2003), oltre che in un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, in un contratto di somministrazione. In tale ultima situazione, sempre che l'agenzia sia stata accreditata dalla Regione allo svolgimento delle relative attività di intermediazione nell'ambito del Programma “Garanzia Giovani”, si potrà dare luogo al pagamento, nei confronti dell'agenzia, delle somme previste dalla scheda n. 3 per il contratto a tempo determinato, sempre che si dia luogo ad un rapporto di durata non inferiore a 6 mesi.

Occorre tuttavia specificare che in tal caso si ha una situazione del tutto peculiare, nella quale all'agenzia somministrante viene riconosciuto un compenso destinato in parte a remunerare l'attività di ricerca e selezione del personale. All'agenzia somministrante competono inoltre alcuni degli obblighi tipici del datore di lavoro, ed in particolare quello legato al pagamento della retribuzione ed al versamento della contribuzione (in entrambi i casi, tuttavia, l'utilizzatore è obbligato in solido). Essendo opportuno evitare che in capo allo stesso soggetto si concentrino, per il medesimo servizio, più di un beneficio, l'agenzia somministrante, qualora voglia avvalersi del rimborso previsto dalla scheda 3, dovrà attestare tramite apposita dichiarazione di non ricevere, a fronte dell'attività di accompagnamento, altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati e di non avvalersi del bonus occupazione di cui alla scheda 9.

Subordinatamente all'accreditamento regionale, le medesime agenzie potranno ovviamente essere destinatarie degli importi previsti per la remunerazione dell'attività di accompagnamento al lavoro nel caso in cui svolgano una attività di mera intermediazione, essendo il rapporto di lavoro instaurato con un soggetto differente.

3.1 Risultato del servizio di accompagnamento al lavoro

Relativamente al risultato del servizio di accompagnamento al lavoro, si evidenzia – conformemente a quanto rappresentato dal Coordinamento delle Regioni – che l'incentivo spetta alla stipula del contratto di lavoro e non è connesso con la durata del contratto, essendo relativo alle attività di *scouting* e incrocio domanda-offerta che precedono l'assunzione.

4 Servizio civile (scheda 6)

In merito alla misura del Servizio Civile si fa presente che, come per le altre misure previste dal PON, risulta applicabile il principio della contendibilità.

Con riferimento alle Regioni che hanno scelto l'opzione del servizio civile regionale si evidenzia che la misura potrà avere durata inferiore a 12 mesi, a seconda di quanto previsto dalla normativa regionale.

Si informa, inoltre, che verranno convocate apposite riunioni in merito alla definizione dei criteri di valutazione dei progetti; alle modalità di verifica dell'idoneità dei volontari e alle procedure di gestione della misura.

5 Bonus assunzionale (scheda 9)

5.1 Procedura amministrativa

Al momento è in corso la condivisione di una bozza di Decreto Direttoriale in cui è disciplinato il funzionamento del "Bonus assunzionale", la cui emanazione si configura quale atto necessario per la stipula della convenzione, nonché della bozza di convenzione stessa che regolerà i rapporti tra l'AdG del PON YEI e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio.

Si ritiene che l'adozione del decreto possa consentire di dare certezza agli operatori, ai giovani che partecipano al programma ed ai datori di lavoro interessati. Nei 30 giorni successivi all'emanazione del Decreto, l'INPS provvederà a pubblicare un'apposita circolare; a partire dalla pubblicazione sarà possibile, per i datori di lavoro, accedere agli incentivi previsti dalla misura. Nella circolare, infatti, verranno delineate, anche sulla base di quanto stabilito nel Decreto Direttoriale e nella Convenzione le modalità attuative degli incentivi. Si precisa che è stata già avviata la discussione relativa all'articolazione e ai contenuti della Circolare.

A seguito dell'emanazione del Decreto suindicato si procederà alla stipula della Convenzione con l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, che avverrà entro la metà/fine del mese di luglio per chiarire la governance dell'intervento.

5.2 Tipologie contrattuali incentivabili

Con riferimento alle tipologie contrattuali incentivabili, si fa presente che esse sono già definite nella scheda 9 e che pertanto, solo in casi eccezionali in cui la normativa regionale lo imponga, è possibile per le Regioni unicamente escludere dall'incentivo i contratti a termine (a tempo determinato o in somministrazione). Il Decreto Direttoriale relativo alla disciplina giuridica dell'intervento, di cui al punto precedente, evidenzierà le specificità dettate dalle normative regionali.

Riguardo al conteggio del tempo, in particolare rispetto ai contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato, si evidenzia che essi devono essere continuativi. L'applicabilità del contributo anche in caso di missioni e contratti a termine non continuativi comporterebbe infatti un deciso allontanamento dalla ratio e dagli elementi operativi dell'incentivo di cui alla scheda 9: il bonus spetta infatti all'azienda che dimostra all'INPS di aver effettuato l'assunzione per il periodo previsto. Si sottolinea, comunque, che in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l'importo sarà proporzionato alla sua durata effettiva.

5.3 Somministrazione

Non si ritiene possibile distinguere tra contratti a tempo determinato e contratti in somministrazione. Tale distinzione comporterebbe, infatti, una ingiustificabile discriminazione basata esclusivamente sulla interposizione dell'agenzia di somministrazione e non sul reale risultato raggiunto in termini occupazionali.

Le agenzie di somministrazione che, sulla base dell'accreditamento regionale, abbiano operato nell'ambito dell'attività di accompagnamento al lavoro, non possono tuttavia fruire del bonus occupazionale in relazione al medesimo rapporto di lavoro.

Per le agenzie per il lavoro che abbiano operato in qualità di intermediari (con rapporto di lavoro non somministrato), il bonus spettante sarà riconosciuto secondo le medesime modalità previste per gli altri datori di lavoro. In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, l'assegnazione del bonus è sospesa per il periodo in cui il giovane assunto percepisce l'indennità di disponibilità.

6 Pagamento di incentivi ed indennità relativi a tirocini ed apprendistato

Rispetto alla possibilità di delegare all'INPS anche l'erogazione di incentivi e indennità delle misure relative ai tirocini e all'apprendistato, è stato avviato un approfondimento con INPS per la disponibilità a svolgere tale attività, in qualità di ente pagatore.

A riguardo, inoltre, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro ristretto, al fine di individuare velocemente soluzioni operative perseguibili e condivise, sciogliendo eventuali nodi critici. Tale gruppo di lavoro vede la partecipazione dell'ADG, dell'INPS (Direzione Centrale Entrate e Direzione Centrale Sostegno al reddito) e delle seguenti Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Piemonte.

Al fine di rendere più concreta l'interlocuzione, si chiede alla Regioni/provincia Autonoma che non l'hanno fatto di manifestare l'interesse al coinvolgimento a diverso titolo dell'INPS nella gestione di uno o di entrambi gli interventi, entro la data dell'11 luglio 2014.

7 Incentivi all'autoimpiego

In linea con quanto già comunicato nella nota del 23.05.2014 prot. n. 40/0019217, si precisa che sono in corso le interlocuzioni con il Ministero del Sviluppo Economico e con Invitalia. Si prevede di completare l'approfondimento in corso entro la prima metà del mese di luglio. In proposito si richiede, anche al fine di dimensionare la questione, di indicare quali siano le Regioni/PA, sprovviste di strumenti finanziari regionali, che intendono attivare la misura 7 e che pertanto aderirebbero al Fondo di Garanzia o rotativo nazionale.

8 Combinazione e cumulabilità delle misure

Con riguardo alla combinazione delle misure, fermo restando quanto definito nella schede di misure e per quanto non previsto fatta salva la facoltà della regione di valutare la combinazione più rispondente al proprio contesto in termini di numerosità degli iscritti, capienza delle risorse etc., si riportano a titolo esemplificativo alcune delle possibili combinazioni fra le misure che a parere della Scrivente possono ritenersi coerenti con gli obiettivi del programma.

In merito alla ripetibilità a favore dello stesso soggetto della medesima misura, l'Autorità di Gestione concorda di operare nel rispetto dei principi di equità e di proporzionalità, consentendo all'operatore del centro per l'impiego e/o degli enti accreditati l'opportunità di riammettere il soggetto in casi eccezionali. Sarà cura dell'Organismo intermedio la valutazione del singolo caso, la trasmissione delle indicazioni risolutive ed eventuali azioni correttive a livello di rendicontazione della spesa.

Le attività finanziate nell'ambito della scheda 3 "Accompagnamento al lavoro", che prevedono azioni di scouting e matching, possono precedere quelle previste nell'ambito della scheda 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", che possono essere dirette a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l'inserimento lavorativo del giovane sulla base del fabbisogno dell'impresa di assunzione. L'ipotesi di attivare le attività di cui alla scheda 2A dopo che l'incrocio domanda-offerta sia già stato realizzato è decisamente positiva e perseguibile, in quanto permette al giovane di accedere al lavoro con delle competenze mirate alle esigenze effettive dell'impresa.

Con riferimento al tirocinio, si specifica che dopo il tirocinio non può essere previsto l'accompagnamento al lavoro nei confronti del medesimo soggetto ospitante, essendo un'azione che prevede attività di scouting e incrocio domanda-offerta. L'azione di accompagnamento al lavoro non può essere rendicontata precedentemente all'attivazione del tirocinio e nei confronti dei medesimi soggetti, dato che tale componente di attività è stata utilizzata per la stima della remunerazione per il proponente.

9 Profilazione

9.1 Accertamento delle competenze linguistiche degli stranieri

Riguardo all'accordo con il MiUR, si precisa che l'ADG ha avviato le opportune interlocuzioni anche con il Ministero dell'Interno che, in collaborazione con il MiUR, ha già attivato una rete e delle modalità idonee all'accertamento delle competenze linguistiche degli stranieri, per finalità altre e diverse da quelle previste dalla Garanzia Giovani.

Nell'ottica di creare efficaci e proficue sinergie e di assicurare una celere transizione al sistema di profilazione definitivo, l'ADG intende, per quanto possibile, replicare il modello già in uso e avvalersi della rete già attivata. In proposito, si informa che è in fase di condivisione una bozza di convenzione trilaterale che verrà discussa nel corso di una apposita riunione operativa che si terrà nelle prossime settimane. Si prevede di addivenire alla stipula della convenzione entro la fine del mese di luglio. Si precisa che al MiUR verrà attribuito un ruolo di certificazione delle competenze linguistiche dei giovani non cittadini italiani. Si allega la metodologia utilizzata per la definizione dei pesi che definiscono la assegnazione alle diverse categorie di svantaggio.

10 Azioni a cura delle amministrazioni centrali

In conformità al Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani del dicembre 2013, è in fase avanzata di definizione un intervento mirante a supportare le scuole secondarie e le università, in qualità di secondo punto di accesso alla Garanzia Giovani nell'attuazione di servizi di placement e orientamento, nell'ottica di diffondere le opportunità offerte dal Programma, fornire servizi di orientamento dedicati, accompagnare i giovani nell'accesso al mercato del lavoro. Tale progetto rappresenta un riorientamento dell'intervento FIO "scuola Università", che in analogia al precedente prevede la stipula di apposite Convenzioni con le Regioni/Provincia Autonoma.

Si prevede di definire la programmazione di dettaglio dell'intervento entro la metà del mese di luglio.

11 Circuito e flusso finanziario delle risorse

Per le Regioni che hanno già effettuato la loro scelta il MEF IGRUE e l'AdG hanno già trasmesso delle richieste per chiedere le seguenti informazioni:

- Per le Regioni che hanno prescelto il circuito finanziario n.2 (opzione con tesoreria regionale) il 28 maggio è stato richiesto di comunicare il conto corrente di tesoreria regionale al seguente indirizzo e-mail: DGPOFDIVIII@lavoro.gov.it nelle more della ricezione dell'abilitazione dall'IGRUE per effettuare le erogazioni delle risorse in oggetto,
- Per le Regioni che hanno prescelto il circuito finanziario n. 1 (opzione con gestione sul FdR 183/87), facendo seguito alla mail del 15 maggio del MEF IGRUE, il 28 maggio è stata richiesta la trasmissione dei seguenti documenti ai fini della assegnazione delle utenze da abilitare sul sistema Nuovo Sistema Finanziario IGRUE:
 - **se l'utente firmatario non possiede la smart card**, il modulo per la richiesta di smart card per la firma digitale, (2 copie) con allegata copia di documento di riconoscimento valido (2 copie) e copia del codice fiscale (2 copie);
 - **se l'utente firmatario possiede la smart card**, la comunicazione relativa ai nominativi del firmatario/firmatari che si intendono abilitare con l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e amministrazione di riferimento e l'ente certificatore.
 - in tutti i casi la trasmissione del nuovo modulo utenze (allegato alla mail) debitamente compilato.

12 Impegni giuridicamente vincolanti

L'atto che determina gli impegni giuridicamente vincolanti è del tutto indipendente dal circuito finanziario prescelto dalla Regione/Provincia Autonoma di Trento.

Per entrambe le opzioni vale l'individuazione dell'atto di impegno giuridicamente vincolante come descritto di seguito.

12.1 Coinvolgimento di Province e altri uffici regionali/provinciali

A seguito dell'individuazione da parte del Ministero in qualità di Autorità di Gestione della Regione come Organismo intermedio, le Province possono essere qualificate come beneficiari¹. In tal caso l'atto di affidamento dell'operazione alle Province con un importo predeterminato per la relativa operazione² risulta l'atto di impegno giuridicamente vincolante. Nel caso in cui, invece, la Regione sia contemporaneamente Organismo Intermedio e beneficiario, l'atto di impegno sarà costituito dal decreto di aggiudicazione delle risorse a favore dei destinatari. Si allega una estrapolazione del SIGECO con riferimento alle procedure per i beneficiari (es. DG Attività Ispettive, Invitalia) in maniera tale da far comprendere al meglio la governance di questo tipo di intervento.

13 Trattamento contabile della quota FSE

Si conviene con le Regioni sull'opportunità di procedere al trattamento contabile della quota FSE secondo la normativa nazionale e regionale di riferimento.

14 Convenzioni

L'articolo della Convenzione relativo alle modifiche delle allocazioni tra Misure necessita una lettura congiunta con la Circolare n.2/2009 e n. 40/2010 emanate dall'AdG.

Nello specifico con riferimento alle "VOCI DI SPESA -VARIAZIONI" si stabilisce:

"Sono consentite variazioni, senza alcun limite percentuale, all'interno delle macrovoci di spesa. Sono consentite autonome variazioni tra le macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20%. Tali variazioni non necessitano di autorizzazione, ma vanno in ogni caso comunicate all'Autorità di Gestione. Gli scostamenti tra le macrovoci superiori al 20% devono essere comunicati all'Autorità di Gestione con le relazioni di attività trimestrali o con comunicazioni successive, che dovranno pervenire antecedentemente alla domanda di rimborso. In ogni caso, per tali scostamenti l'Ente beneficiario dovrà produrre all'Autorità di Gestione dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l'Autorità di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiché non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate. L'Autorità di Gestione provvederà a comunicare all'Ente l'approvazione delle variazioni superiori al 20%."

Nel caso di specie, per voci di spesa si intendono le Misure e il valore del 20% va calcolato sull'importo della stessa Misura. Pertanto, se le modifiche intervengono nell'ambito della

¹ Ai sensi dell'art.2 del Reg. (CE) 1303/2013 "Il Beneficiario è un organismo pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; (...);

² Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1303/2013 " L'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate (...).

stessa Misura non necessitano di una comunicazione all'AdG. Nel caso in cui le variazioni sono fra Misure differenti, allora si determina la percentuale di variazione:

- Se la percentuale è inferiore o uguale al 20% della Misura di dimensione inferiore è necessaria una comunicazione all'AdG;
- Se la percentuale è superiore al 20% della Misura di dimensione inferiore allora è necessaria una richiesta di autorizzazione all'AdG ed in tal caso, vale il silenzio assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione.

15 Contendibilità

Rispetto alla contendibilità, si chiarisce che un giovane può fruire delle misure e dei servizi in regioni diverse rispetto a quella scelta per l'adesione alla Garanzia giovani (es. svolgere il tirocinio o essere assunto fuori dalla regione scelta per la presa in carico). In tal caso la Regione di presa in carico garantirà il rimborso della spesa e il Ministero, se necessario, procederà successivamente ad eventuali compensazioni sulla base della residenza del giovane neet.

15.1 Svolgimento delle attività in diversi territori regionali

In linea generale il giovane aderente al programma sarà preso in carico da una sola regione. Qualora comunque, a seguito di un ritorno nella condizione di NEET ed una reinscrizione al programma, un giovane aderente al programma sia coinvolto in misure di politica attiva erogate in diversi territori regionali, la Regione che prende in carico gestirà (in termini di gestione e controllo) la misura erogata, fermo restando che l'onere sarà imputato alla Regione di residenza.

16 Attività di incrocio domanda-offerta

Riguardo a tutte le attività di incrocio domanda-offerta realizzabili nell'ambito della Garanzia Giovani, si evidenzia che esse possono essere realizzate dai Servizi per l'impiego, dai soggetti che hanno sottoscritto accordi con il MLPS o direttamente dai giovani, mediante l'accesso alle vacancies direttamente pubblicate sui portali regionali o mediante altre modalità individuali. In ogni caso, tuttavia, è indispensabile che:

- a. Il giovane neet abbia avuto accesso alla Garanzia Giovani e firmato pertanto il patto di servizio;
- b. Il SPI venga informato dell'avvenuta stipula del contratto.

L'ammissibilità all'incentivo di cui alla scheda 9 verrà valutata dall'INPS sulla base dell'effettiva presenza del giovane nella banca dati relativa alla Garanzia Giovani.

17 Assistenza tecnica di Italia Lavoro

Italia Lavoro sta definendo i piani delle attività delle risorse di assistenza tecnica rivolte alle Regioni, cui seguiranno distinte convenzioni rispetto alle quali l'AdG si esprimerà in termini di coerenza al Piano.

18 Istituzioni formative accreditate

Come chiarito dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, va infine specificato che alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi che assolvono

l'obbligo di istruzione, nonché alle AFAM, non rientrano tra i soggetti autorizzati "ope legis" all'erogazione dei servizi di intermediazione al lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 276/03.

Il Direttore Generale
dr. Salvatore Pirrone